



# CITTÀ DI VENTIMIGLIA

(PROVINCIA DI IMPERIA)

## VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 70 del 25/11/2019

**OGGETTO: TRIBUTI. MODIFICA “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – CAPO III “TARI”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 36 DEL 30.10.2013, INTEGRATO E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 26 DEL 27.04.2017**

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di novembre alle ore 20:30 nella sala Consiliare di Piazza della Libertà 3, convocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

<i>N.</i>	<i>Cognome e nome</i>		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	SCULLINO GAETANO	Sindaco	X	
2	SPINOSI ANDREA	Presidente	X	
3	PALMERO ELEONORA	Consigliere	X	
4	BEVILACQUA MARCELLO	Consigliere	X	
5	NAZZARI ROBERTO	Consigliere	X	
6	GIORDANENGO MASSIMO	Consigliere	X	
7	PALMERO GIUSEPPE	Consigliere	X	
8	REA MAURIZIO	Consigliere	X	
9	D'ANDREA CRISTINA	Consigliere	X	
10	ISNARDI BARTOLOMEO	Consigliere	X	
11	MAURO FRANCESCO	Consigliere	X	
12	BALLESTRA GIOVANNI	Consigliere		X
13	IOCOLANO ENRICO	Consigliere	X	
14	DE LEO DOMENICO	Consigliere	X	
15	LEUZZI FEDERICA	Consigliere		X
16	D'EUSEBIO MASSIMO	Consigliere	X	
17	BALLESTRA ALBERTO	Consigliere		X

Dei consiglieri assenti giustificano: Ballestra Giovanni e Ballestra Alberto.

Sono presenti gli Assessori: Bertolucci Simone, Ascheri Giovanni, Riolfo Mabel, Panetta Tiziana e De Villa Matteo.

Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante il Dott. Antonino Germanotta - Segretario Generale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Andrea Spinosi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- in oggi il pagamento dei tributi locali è disciplinato da apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 30.10.2013, integrato e modificato con deliberazione Consiliare n° 26 del 27.04.2017;
- per il cittadino risulta di difficile utilizzo, per il fatto che il disposto di svariati articoli stabilisce nell'anno solare scadenze temporali diverse per presentare richiesta di accesso alle agevolazioni previste in materia;
- pare doveroso ed opportuno apportare modifiche al fine di adottare un provvedimento di assoluta chiarezza, trasparenza e leggibilità a favore del cittadino contribuente;

VISTO il sotto esteso prospetto comparativo tra il testo vigente e quello novellato:

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO MODIFICATO</u>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 29</b> <b>Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Compostaggio domestico</u></b></p> <p>1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, del 10 per cento.</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo verranno applicate alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- che il contribuente non abbia insoluti pregressi della tassa rifiuti;</li><li>- la riduzione verrà riconosciuta esclusivamente per l'utenza relativa all'abitazione, oltre ad un massimo di due pertinenze, se la stessa insiste sul fondo ove è ubicata la compostiera, o, in mancanza, per l'utenza relativa all'abitazione di residenza;</li><li>- la riduzione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento in base all'elenco degli aventi diritto, che verrà fornito dall'Ufficio Igiene Ambientale, entro il 15 di aprile dello stesso anno e secondo le direttive impartite dal Dirigente competente.</li></ul> <p>2 Bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 potranno essere applicate altresì ai Condomini nonché alle comunità/frazioni</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 29</b> <b>Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Compostaggio domestico</u></b></p> <p>1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, del 10 %.</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo verranno applicate a condizione che il contribuente non abbia insoluti pregressi della tassa rifiuti.</p> <p>3. La riduzione verrà riconosciuta esclusivamente per l'utenza relativa all'abitazione ove è ubicata la compostiera, oltre ad un massimo di due pertinenze, o, in assenza di fabbricato ad uso abitativo, all'utenza relativa alla residenza.</p> <p>4. La riduzione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento in base all'elenco degli aventi diritto, che verrà fornito dall'Ufficio Igiene Ambientale, <b><u>entro il 15 dicembre dell'anno precedente</u></b>, secondo le direttive impartite dal Dirigente competente.</p> <p>5. Le agevolazioni di cui al comma 1 potranno essere applicate ai condomini, collettività o comunità che si siano dotati di compostiera per avviare il compostaggio dei propri</p>

che si siano dotati di compostiera per avviare il compostaggio dei propri scarti organici;

A tal fine la riduzione verrà calcolata sulla singola abitazione, oltre ad un massimo di due pertinenze facenti parte del condominio o situate nella comunità/frazione che si sono dotati di compostiera.

**Unico occupante con più di 65 anni**

3. La tariffa si applica in misura ridotta del 25 per cento, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune;

b) età superiore/uguale ad anni sessantacinque;

c) che non siano titolari del diritto di proprietà su alcun immobile, esclusi i terreni, ad eccezione del solo alloggio in cui vivono, oltre eventuali pertinenze (cantina, garage);

d) presentino un ISEE riferito all'anno precedente non superiore al limite massimo di reddito annualmente quantificato con deliberazione della Giunta Comunale.

4. E' consentito l'esonero del tributo alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune;

b) età superiore/uguale ad anni sessantacinque;

c) che non siano titolari del diritto di proprietà su alcun immobile, esclusi i terreni, ad eccezione del solo alloggio in cui vivono, oltre eventuali pertinenze (cantina, garage);

d) presentino un ISEE riferito all'anno precedente non superiore al limite massimo di reddito annualmente quantificato con deliberazione della Giunta Comunale.

5. Ai fini delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, le domande devono pervenire

scarti organici, purché soggetto giuridico iscritto a ruolo.

Potranno essere applicate altresì a singoli condòmini dotati di propria compostiera; in tali casi la riduzione verrà calcolata sulla singola abitazione e relative pertinenze, per un massimo di due, facenti parte del condominio o situate nella comunità.

**Unico occupante con più di 65 anni**

6. La tariffa si applica in misura ridotta del 25%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con unico occupante, come attestato dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune;

b) età superiore/uguale ad anni sessantacinque;

c) diritto di proprietà sul solo alloggio di residenza, su tutto il territorio nazionale oltre eventuali pertinenze (cantina, garage), esclusi i terreni;

d) titolarità di ISEE, in corso di validità, non superiore al limite massimo di reddito annualmente fissato con deliberazione della Giunta Comunale.

7. È stabilito l'esonero del tributo alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con unico occupante, come attestato dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune;

b) età superiore/uguale ad anni sessantacinque;

c) diritto di proprietà sul solo alloggio di residenza, su tutto il territorio nazionale oltre eventuali pertinenze (cantina, garage), esclusi i terreni;

d) titolarità di ISEE, in corso di validità, non superiore al limite massimo di reddito annualmente fissato con deliberazione della Giunta Comunale.

8. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, verranno applicate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, previa presentazione di apposite domande che devono pervenire all'Ufficio Tributi **entro il 15 dicembre dell'anno precedente,**

all'Ufficio Tributi entro il mese di novembre, corredate di apposita autocertificazione del possesso di tutti i requisiti e dell'ISEE, riferito all'anno precedente, al fine di ottenere l'agevolazione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Presenza di persona disabile**

6. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 per cento, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze dei contribuenti residenti nel Comune di Ventimiglia che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) nel nucleo familiare sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75 per cento, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:

1. che il reddito imponibile ISEE delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i componenti il nucleo familiari non superi il limite di € 15.000,00, elevato ad € 20.000,00 in caso di invalidità pari al 100%;
2. che ad eccezione dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei terreni.

#### **Presenza di condizioni di grave indigenza**

7. E' consentito l'esonero del tributo alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze, ove dimorino singoli o famiglie assistite economicamente dal Comune, ovvero in condizioni di reddito verificate dai servizi sociali del Comune e tali da poter chiedere l'assistenza, a fronte di condizioni di grave indigenza, per l'intero anno solare nel corso del quale è stata erogata l'assistenza economica. L'esenzione è disposta ad istanza di parte, a seguito di acquisizione formale e validata dal Responsabile del settore dei Servizi Sociali e di trasmissione

corredate dall'ISEE, riferito all'anno precedente e da apposita autocertificazione in ordine al possesso di tutti i requisiti.

Le agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Presenza di persona disabile**

9. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze dei contribuenti residenti nel Comune di Ventimiglia che si trovano nella seguente situazione:

a) nel nucleo familiare sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75%, purché ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:

a-1. che il reddito imponibile ISEE, comprovato da attestazione in corso di validità, non superi il limite di € 20.000,00;

a-2. che ad eccezione dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale, esclusi i terreni.

#### **Presenza di condizioni di grave indigenza**

10. È consentito l'esonero del tributo alle utenze domestiche, ed eventuali pertinenze, ove dimorino singoli o famiglie assistite economicamente dal Comune, ovvero in condizioni di reddito, verificate dai Servizi Sociali del Comune, tali da poter chiedere l'assistenza, a fronte di condizioni di grave indigenza.

La riduzione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ad istanza di parte validata dal Responsabile del settore Servizi Sociali, in base all'elenco degli aventi diritto, che

di tale documentazione all'Ufficio Tributi.

#### **Famiglie numerose**

8. La tariffa si applica in misura ridotta del 10 per cento, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze dei contribuenti residenti nel Comune di Ventimiglia nel cui nucleo familiare siano presenti almeno 3 figli minori.
9. La tariffa si applica in misura ridotta del 20 per cento, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze dei contribuenti residenti nel Comune di Ventimiglia nel cui nucleo familiare siano presenti almeno 4 figli minori.
10. Le riduzioni e/o esenzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente art. 28 si applicano a condizione che l'utente presenti apposita richiesta entro il mese di maggio di ciascun anno, a pena di decadenza dal diritto, direttamente al Comune.
11. Le riduzioni sono applicate a congruaggio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.
12. Le riduzioni di cui ai commi 3, 6, 8 e 9 del presente art. 28 si applicano a condizione che il contribuente non abbia insoluti pregressi della tassa rifiuti.

#### **Nuove attività d'impresa nel Centro Storico e nelle Frazioni Comunali**

13. La tariffa si applica in misura ridotta del 50 per cento, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, per le nuove attività d'impresa avviate nel Centro Storico di Ventimiglia Alta e nelle Frazioni Comunali, per i primi cinque anni dall'avvio, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  - a) non deve trattarsi di mero subentro di attività economiche già esistenti;
  - b) non debbano aver intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività dal medesimo codice ATECO di quella nuova.
  - c) le nuove attività commerciali non devono avere una superficie di vendita maggiore a mq. 250 (esercizio di vicinato).
14. Non spetta alcuna riduzione di cui al comma 13, stesso articolo, per i locali in cui

verrà fornito **entro il 15 dicembre dell'anno precedente.**

#### **Famiglie numerose**

11. La tariffa si applica in misura ridotta del 10%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze dei contribuenti residenti nel Comune di Ventimiglia nel cui nucleo familiare siano presenti almeno 3 figli minori.
12. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze dei contribuenti residenti nel Comune di Ventimiglia nel cui nucleo familiare siano presenti almeno 4 figli minori.
13. Le riduzioni e/o esenzioni di cui ai commi 9, 10 e 11 del presente art. 28 si applicano a condizione che l'utente presenti apposita richiesta **entro il 15 dicembre dell'anno precedente,** a pena di decadenza dal diritto, direttamente al Comune.
14. Le riduzioni sono applicate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
15. Le riduzioni di cui ai commi 6, 9, 10 e 11 del presente art. 28 si applicano a condizione che il contribuente non abbia insoluti pregressi della tassa rifiuti.

#### **Nuove attività d'impresa nel Centro Storico e nelle Frazioni Comunali**

16. La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, per le nuove attività d'impresa avviate nel Centro Storico di Ventimiglia Alta e nelle Frazioni Comunali, per i primi cinque anni dall'avvio, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  - a) non deve trattarsi di mero subentro di attività economiche già esistenti;
  - b) non debbano aver intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività dal medesimo codice ATECO di quella nuova;
  - c) le nuove attività commerciali non devono avere una superficie di vendita maggiore a mq. 250 (esercizio di

siano presenti degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 100, c.6 del TULPS, comunemente definiti "new slot" e VLT (video lottery terminal).

**Punti di vendita di negozi di prodotti sfusi alla spina**

15. La tariffa si applica in misura ridotta del 70 per cento, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, per i nuovi punti vendita di prodotti sfusi alla spina, in quanto contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente.

**Disagio accesso box in area mercato del venerdì**

16. Verrà applicata la tariffa in misura ridotta del 10 per cento ai box auto, iscritti a catasto in cat. C/6, ubicati nell'area perimetrale del mercato del venerdì, preclusa al traffico, a condizione che presentino domanda all'Ufficio Tributi, entro il mese di ottobre, per avere diritto all'agevolazione con effetto dall'anno successivo.

**Barriere Architettoniche**

17. Ai fini del calcolo della tariffa, verranno escluse dal calcolo tutte le superfici di civile abitazione realizzate per l'abbattimento delle barriere architettoniche (bagni e/o spogliatoi per disabili, scivoli per disabili, passerelle. La norma entra in vigore dalla data di presentazione della dichiarazione se conforme.

**Abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale e per uso limitato e discontinuo**

18. La tariffa si applica in misura ridotta del 20 per cento, solo nella parte variabile, per una sola delle abitazioni tenute a disposizione da persone fisiche, per uso stagionale e per uso limitato e discontinuo, a condizione che non sia locata o concessa

vicinato).

17. Non spetta la riduzione di cui al precedente comma 16, per i locali in cui siano presenti apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 100, comma 6, del TULPS, comunemente definiti "new slot" e VLT (video lottery terminal).

**Punti di vendita di negozi di prodotti sfusi alla spina**

18. La tariffa si applica in misura ridotta del 70%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, per i nuovi punti vendita di prodotti sfusi alla spina, in quanto contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente.

**Disagio accesso box in area mercato del venerdì**

19. Verrà applicata la tariffa in misura ridotta del 10% ai box auto, iscritti a catasto in cat. C/6, ubicati nell'area perimetrale del mercato del venerdì, preclusa al traffico. L'agevolazione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, previa presentazione di apposita domanda all'Ufficio Tributi **entro il 15 dicembre dell'anno precedente.**

**Barriere Architettoniche**

20. Ai fini del calcolo della tariffa, verranno escluse dal calcolo tutte le superfici di civile abitazione realizzate per l'abbattimento delle barriere architettoniche (bagni e/o spogliatoi per disabili, scivoli per disabili, passerelle. L'agevolazione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, previa presentazione di apposita domanda all'Ufficio Tributi **entro il 15 dicembre dell'anno precedente**

**Abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale e per uso limitato e discontinuo**

21. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, solo nella parte variabile, per una sola delle abitazioni tenute a disposizione da persone fisiche, per uso stagionale e per uso limitato e discontinuo, a condizione che non sia locata o concessa in comodato

*in comodato d'uso, dietro presentazione di apposita richiesta che dovrà pervenire al protocollo del Comune entro il 30 aprile dello stesso anno oggetto della riduzione.*

**Italiani residenti all'estero**

19. *A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*

*Su tale immobile, ai sensi dell'art. 9 bis Decreto Legge - 28/03/2014, n.47, Convertita in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47](#), la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.*

**Locali adibiti ad attività commerciali della sola categoria "Bar, caffè, pasticcerie" ubicate in periferia rispetto al Centro Cittadino**

20. *La tariffa si applica in misura ridotta del 20 per cento, nella parte fissa e variabile, a condizione che l'utenza sia ubicata in periferia rispetto al Centro Cittadino.*

*Per periferia si intende:*

- le frazioni comunali;
- il perimetro compreso da Via Dante (esclusa) e la zona di Nervia, fino al confine con il Comune di Camporosso, esclusa tutta la passeggiata a mare;
- il Centro Storico;
- Via Gallardi;
- Via Peglia;
- Via Tenda;
- Zona San Secondo.

*d'uso.*

*L'agevolazione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, previa presentazione di apposita domanda all'Ufficio Tributi **entro il 15 dicembre dell'anno precedente.***

**Italiani residenti all'estero**

22. *È considerata come direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*

*Su tale immobile, ai sensi dell'art. 9 bis Decreto Legge - 28/03/2014, n.47, Convertita in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47](#), la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.*

**Locali adibiti ad attività commerciali della sola categoria "Bar, caffè, pasticcerie" ubicate in periferia rispetto al Centro Cittadino**

23. *La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e variabile, a condizione che l'utenza sia ubicata in periferia rispetto al Centro Cittadino.*

*Per periferia si intende:*

- le frazioni comunali;
- il perimetro compreso da Via Dante (esclusa) e la zona di Nervia, fino al confine con il Comune di Camporosso, esclusa tutta la passeggiata a mare;
- il Centro Storico;
- Via Gallardi;
- Via Peglia;
- Via Tenda;
- Zona San Secondo.

**DATO ATTO** che il responsabile del procedimento del presente atto è il Funzionario Dott. Mauro Grassano;

**VISTO** l'aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, approvato con deliberazione G.C. n.36 del 31/01/2019;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del 6/12/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n° 294 del 21/12/2018, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2019/2021;

**ATTESO** che, con decreto n. 51 del 15.10.2019, il Sindaco ha affidato *ad interim* al dott. Antonino Germanotta, le funzioni di direzione dell'Area Amministrativa e Finanziaria di cui alla vigente macrostruttura;

**PRESO ATTO** della determinazione dirigenziale n. 1094 del 29.10.2019 con cui è stata conferita, sino al 31/12/2020, la posizione organizzativa "COORDINAMENTO UFFICI": ENTRATE, TRIBUTI, COMMERCIO, POLIZIA AMMINISTRATIVA, TURISMO, MANIFESTAZIONI, SPORT, CULTURA, TEATRO, BIBLIOTECA" al dott. Mauro Grassano;

**VISTO** il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** il vigente Statuto dell'Ente;

**VISTO** il D. Lgs n. 165/2001;

**VISTO** il D. Lgs n. 50/2016;

**VISTO** l'art.107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, alla presente allegati, espressi per la regolarità tecnica e contabile dal Dirigente ad interim dell'Area Amministrativa e Finanziaria Dott. Antonino Germanotta;

**RICHIAMATO** il verbale della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente - "*Bilancio Programmazione – Attività Produttive – Polizia Locale*", riunitasi il giorno 19/11/2019 e conservato agli atti del presente procedimento;

**UDITO** gli interventi dei presenti che hanno partecipato alla discussione generale;

**CON VOTI** favorevoli n° 11, contrari n° 0, astenuti n° 3 (Ioculano, De Leo, D'Eusebio), resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti;

## **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE**, per i motivi espressi in narrativa la modifica al "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – Capo III "TARI", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 30.10.2013, integrato e modificato con deliberazione Consiliare n° 26 del 27.04.2017, nel testo di seguito riportato:

### ***Articolo 29***

#### ***Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti***

##### **Compostaggio domestico**

*1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, del 10 %.*

2. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo verranno applicate a condizione che il contribuente non abbia insoluti pregressi della tassa rifiuti.
3. La riduzione verrà riconosciuta esclusivamente per l'utenza relativa all'abitazione ove è ubicata la compostiera, oltre ad un massimo di due pertinenze, o, in assenza di fabbricato ad uso abitativo, all'utenza relativa alla residenza.
4. La riduzione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento in base all'elenco degli aventi diritto, che verrà fornito dall'Ufficio Igiene Ambientale, **entro il 15 dicembre dell'anno precedente**, secondo le direttive impartite dal Dirigente competente.
5. Le agevolazioni di cui al comma 1 potranno essere applicate ai condomini, collettività o comunità che si siano dotati di compostiera per avviare il compostaggio dei propri scarti organici, purché soggetto giuridico iscritto a ruolo.
- Potranno essere applicate altresì a singoli condòmini dotati di propria compostiera; in tali casi la riduzione verrà calcolata sulla singola abitazione e relative pertinenze, per un massimo di due, facenti parte del condominio o situate nella comunità.

#### **Unico occupante con più di 65 anni**

6. La tariffa si applica in misura ridotta del 25%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
- abitazioni con unico occupante, come attestato dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune;
  - età superiore/uguale ad anni sessantacinque;
  - diritto di proprietà sul solo alloggio di residenza, su tutto il territorio nazionale oltre eventuali pertinenze (cantina, garage), esclusi i terreni;
  - titolarità di ISEE, in corso di validità, non superiore al limite massimo di reddito annualmente fissato con deliberazione della Giunta Comunale.
7. È stabilito l'esonero del tributo alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
- abitazioni con unico occupante, come attestato dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune;
  - età superiore/uguale ad anni sessantacinque;
  - diritto di proprietà sul solo alloggio di residenza, su tutto il territorio nazionale oltre eventuali pertinenze (cantina, garage), esclusi i terreni;
  - titolarità di ISEE, in corso di validità, non superiore al limite massimo di reddito annualmente fissato con deliberazione della Giunta Comunale.
8. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, verranno applicate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, previa presentazione di apposite domande che devono pervenire all'Ufficio Tributi **entro il 15 dicembre dell'anno precedente**, corredate dall'ISEE, riferito all'anno precedente e da apposita autocertificazione in ordine al possesso di tutti i requisiti.
- Le agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Presenza di persona disabile**

9. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze dei contribuenti residenti nel Comune di Ventimiglia che si trovano nella seguente situazione:
- nel nucleo familiare sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75%, purché ricorrano congiuntamente le seguenti ulteriori condizioni:
    - che il reddito imponibile ISEE, comprovato da attestazione in corso di validità, non superi il limite di € 20.000,00;
    - che ad eccezione dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze, nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale, esclusi i terreni.

### **Presenza di condizioni di grave indigenza**

10. È consentito l'esonero del tributo alle utenze domestiche, ed eventuali pertinenze, ove dimorino singoli o famiglie assistite economicamente dal Comune, ovvero in condizioni di reddito, verificate dai Servizi Sociali del Comune, tali da poter chiedere l'assistenza, a fronte di condizioni di grave indigenza.

La riduzione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, ad istanza di parte validata dal Responsabile del settore Servizi Sociali, in base all'elenco degli aventi diritto, che verrà fornito **entro il 15 dicembre dell'anno precedente**.

### **Famiglie numerose**

11. La tariffa si applica in misura ridotta del 10%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze dei contribuenti residenti nel Comune di Ventimiglia nel cui nucleo familiare siano presenti almeno 3 figli minori.

12. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, alle utenze domestiche ed eventuali pertinenze dei contribuenti residenti nel Comune di Ventimiglia nel cui nucleo familiare siano presenti almeno 4 figli minori.

13. Le riduzioni e/o esenzioni di cui ai commi 9, 10 e 11 del presente art. 28 si applicano a condizione che l'utente presenti apposita richiesta **entro il 15 dicembre dell'anno precedente**, a pena di decadenza dal diritto, direttamente al Comune.

14. Le riduzioni sono applicate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

15. Le riduzioni di cui ai commi 6, 9, 10 e 11 del presente art. 28 si applicano a condizione che il contribuente non abbia insoluti pregressi della tassa rifiuti.

### **Nuove attività d'impresa nel Centro Storico e nelle Frazioni Comunali**

16. La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, per le nuove attività d'impresa avviate nel Centro Storico di Ventimiglia Alta e nelle Frazioni Comunali, per i primi cinque anni dall'avvio, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) non deve trattarsi di mero subentro di attività economiche già esistenti;
- b) non debbano aver intrapreso una nuova attività a fronte dell'avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di una attività dal medesimo codice ATECO di quella nuova;
- c) le nuove attività commerciali non devono avere una superficie di vendita maggiore a mq. 250 (esercizio di vicinato).

17. Non spetta la riduzione di cui al precedente comma 16, per i locali in cui siano presenti apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui all'art. 100, comma 6, del TULPS, comunemente definiti "new slot" e VLT (video lottery terminal).

### **Punti di vendita di negozi di prodotti sfusi alla spina**

18. La tariffa si applica in misura ridotta del 70%, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, per i nuovi punti vendita di prodotti sfusi alla spina, in quanto contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente.

### **Disagio accesso box in area mercato del venerdì**

19. Verrà applicata la tariffa in misura ridotta del 10% ai box auto, iscritti a catasto in cat. C/6, ubicati nell'area perimetrale del mercato del venerdì, preclusa al traffico.

L'agevolazione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, previa presentazione di apposita domanda all'Ufficio Tributi **entro il 15 dicembre dell'anno precedente**.

### **Barriere Architettoniche**

20. Ai fini del calcolo della tariffa, verranno escluse dal calcolo tutte le superfici di civile abitazione

realizzate per l'abbattimento delle barriere architettoniche (bagni e/o spogliatoi per disabili, scivoli per disabili, passerelle.

L'agevolazione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, previa presentazione di apposita domanda all'Ufficio Tributi **entro il 15 dicembre dell'anno precedente**

#### **Abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale e per uso limitato e discontinuo**

21. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, solo nella parte variabile, per una sola delle abitazioni tenute a disposizione da persone fisiche, per uso stagionale e per uso limitato e discontinuo, a condizione che non sia locata o concessa in comodato d'uso.

L'agevolazione verrà applicata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, previa presentazione di apposita domanda all'Ufficio Tributi **entro il 15 dicembre dell'anno precedente**.

#### **Italiani residenti all'estero**

22. È considerata come direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Su tale immobile, ai sensi dell'art. 9 bis Decreto Legge - 28/03/2014, n.47, Convertita in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47](#), la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.

#### **Locali adibiti ad attività commerciali della sola categoria "Bar, caffè, pasticcerie" ubicate in periferia rispetto al Centro Cittadino**

23. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e variabile, a condizione che l'utenza sia ubicata in periferia rispetto al Centro Cittadino.

Per periferia si intende:

- le frazioni comunali;
- il perimetro compreso da Via Dante (esclusa) e la zona di Nervia, fino al confine con il Comune di Camporosso, esclusa tutta la passeggiata a mare;
- il Centro Storico;
- Via Gallardi;
- Via Peglia;
- Via Tenda;
- Zona San Secondo.

- 2) **DI DISPORRE** che le nuove scadenze temporali trovino applicazione a decorrere dalle agevolazioni applicate per l'anno 2021;
- 3) **DI DARE ATTO** che le agevolazioni per l'anno 2020, gestite secondo la precedente calendarizzazione, cesseranno comunque i propri effetti alla data del 31/12/2020;
- 4) **DI CONFERMARE** che, in caso di soggetti titolati a beneficiare di più agevolazioni, l'ammontare delle riduzioni e delle agevolazioni non deve superare la soglia del 70% del tributo dovuto ed il contribuente è quindi obbligato al versamento di almeno il 30% del tributo;
- 5) **DI ATTESTARE** che il presente atto, così come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs n. 196/2003;
- 6) **DI NOMINARE** Responsabile del Procedimento è il Dott. Mauro Grassano;

- 7) **DI INVIARE** copia telematica del presente atto al Segretario Generale;
- 8) **DI PUBBLICARE** il presente atto all'Albo Pretorio *on line* per dieci giorni consecutivi, nonchè sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia;
- 9) **DI DICHIARARE, CON VOTI** favorevoli n° 14, contrari n° 0 e astenuti n° 0 resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c. 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

*Il resoconto integrale degli interventi, come da registrazione digitale, è conservato agli atti ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune.*

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*Andrea SPINOSI / INFOCERTS SPA*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Antonino Germanotta / INFOCERT SPA*

### **PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267, dovrà essere pubblicato a cura dell'Ufficio Messì all'Albo Pretorio on-line del Comune di Ventimiglia per n° **15 giorni** interi e consecutivi

### **TENORE DI ESECUTIVITA'**

**X** - IMMEDIATA - Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000.

- Decorsi i DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L. 18/08/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Antonino Germanotta / INFOCERT SPA